

Disposizioni generali relative all'assicurazione sugli pneumatici BMW

Stato: gennaio 2024

La Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (di seguito "BMW AG") ha stipulato con Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft (di seguito "assicuratore") un contratto assicurativo di gruppo per l'assicurazione sugli pneumatici BMW in base alle seguenti condizioni. L'acquirente (di seguito "persona assicurata") con l'acquisto di pneumatici con il marchio della stella (per le eccezioni si veda sotto, punto 5) e il ricevimento delle disposizioni generali relative all'assicurazione, ottiene un diritto di risarcimento in caso di danni nei confronti di Allianz Versicherungs-AG, in quanto soggetto che assume il rischio.

1. Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati gli pneumatici con il marchio della stella aventi una profondità del battistrada di almeno 4,5 mm al momento dell'acquisto presso un concessionario autorizzato dal Gruppo BMW.

2. Entità della copertura assicurativa

Nell'ambito dell'assicurazione degli pneumatici indicati sul documento informativo relativo alla stessa, sussiste una copertura ai sensi delle seguenti disposizioni se non esiste altra assicurazione o assicurazione di garanzia per tali danni o che sia tenuta al risarcimento.

L'assicurazione copre i danni ai pneumatici assicurati provocati direttamente da:

- a) Oggetti appuntiti: ad es. danneggiamento tramite chiodi e frammenti di vetro.
- b) Il contatto con il marciapiede danneggia il fianco del pneumatico senza deformare il cerchio o danneggiare la sospensione e il telaio della ruota.
- c) Vandalismo.
- d) Furto: rimborso del prezzo degli pneumatici assicurati in caso di furto del veicolo o degli pneumatici.

3. Inizio e termine della copertura assicurativa

3.1 La copertura assicurativa inizia con la vendita degli pneumatici tramite un concessionario autorizzato BMW e ha una durata di 36 mesi.

La copertura assicurativa non viene meno in seguito alla sospensione dalla circolazione del veicolo. La copertura assicurativa termina, in caso di danni, con il risarcimento degli pneumatici danneggiati o rubati.

3.2 La copertura assicurativa termina anticipatamente il giorno della vendita in caso di vendita degli pneumatici all'estero o a un rivenditore commerciale.

4. Prestazioni in caso di danni

4.1 Se durante il periodo di copertura assicurativa si verifica un danno ai sensi del punto 2, l'assicuratore, tramite un concessionario BMW autorizzato, rimborsa alla persona assicurata, in base all'età degli pneumatici danneggiati, il prezzo per l'acquisto di pneumatici nuovi con il marchio della stella. L'anzianità dello pneumatico è determinata dalla data di acquisto dello pneumatico. Il risarcimento si calcola in base al prezzo attuale d'acquisto sulla scorta della seguente tabella:

- 1° anno: 100%
- 2° anno: 75%
- 3° anno: 50%

Il risarcimento è limitato alla raccomandazione di prezzo non vincolante del Gruppo BMW.

4.2 In caso di danni, la prestazione viene corrisposta solo se

si acquistano pneumatici nuovi con il marchio della stella ed è limitata ai pneumatici danneggiati/rubati. Non viene effettuata alcuna sostituzione per asse. Il risarcimento si calcola in base al prezzo di acquisto; è escluso il pagamento in contanti. La condizione per la richiesta dell'assicurazione è la presentazione della ricevuta di acquisto dello/degli pneumatico/i danneggiato/i e della denuncia di danni firmata dal cliente e, in caso di furto e/o vandalismo, anche dell'indicazione del numero di protocollo della polizia con copia della denuncia. L'acquisizione e la trasmissione dei dati, in caso di danno, sono effettuate per la persona assicurata dal concessionario autorizzato BMW.

4.3 In caso di danni all'estero, contattare l'hotline: +49 (0) 89 200048-048.

5. Esclusioni

5.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pneumatici usati e ricostruiti o per pneumatici della dotazione iniziale.

5.2 L'assicuratore non fornisce alcun risarcimento:

- 5.2.1. nel caso di pneumatici estivi con profondità del battistrada inferiore a 3 mm al momento del danno
- 5.2.2 nel caso di pneumatici invernali con profondità del battistrada inferiore a 4 mm al momento del danno
- 5.2.3 per cerchi, costi per montaggio ed equilibratura, contrappesi, dadi, valvole, cariche di gas, ulteriori mezzi di montaggio e sensori di pressione degli pneumatici.
- 5.2.4 per lo smaltimento degli pneumatici danneggiati.

5.3 L'assicuratore non fornisce alcun risarcimento in caso di danni:

- 5.3.1 causati dal normale utilizzo e usura;
- 5.3.2 causati da atti dolosi o intenzionali da parte della persona assicurata, dai suoi ausiliari o rappresentanti, nonché da utilizzo improprio o abusivo;
- 5.3.3 causati da incidenti;
- 5.3.4 causati dall'azione diretta di tempeste, grandine, fulmini, terremoti o alluvioni, nonché incendi o esplosioni;
- 5.3.5 causati da difetti di serie, costruzione e fabbricazione e anche per danni per cui un terzo interviene o deve intervenire in quanto produttore, fornitore, appaltatore in base a contratto di riparazione, garanzia o altre promesse di garanzia, assicurazione o assunzione dei costi;
- 5.3.6. causati da eventi bellici di qualsiasi tipo, guerra civile, sommosse interne, sciopero, serrate, confische o interventi da parte di autorità pubbliche o da energia nucleare;
- 5.3.7 che implicano solo una limitazione della comodità di guida senza ridurre la funzionalità degli pneumatici, per esempio in caso di perdita lenta di pressione, rumori di funzionamento, vibrazioni e problemi con la tenuta di strada e il telaio;

- 5.3.8 in seguito alla partecipazione a gare automobilistiche o alle relative sessioni di prova;
- 5.3.9 derivanti dal fatto che il veicolo è stato esposto a carichi assiali o rimorchiabili superiori a quelli ammessi dal produttore;
- 5.3.10 causati da modifica della struttura originale del veicolo (ad es. tuning) o dal montaggio di componenti esterni o accessori non ammessi dal produttore;
- 5.3.11 in seguito all'utilizzo di un oggetto che necessitava chiaramente di una riparazione, salvo che sia dimostrabile che il danno non abbia a che fare con la necessità di riparazione o che l'oggetto, al momento del danno, sia stato riparato almeno provvisoriamente con il consenso dell'assicuratore;
- 5.3.12 causati da usura eccessiva in seguito all'impostazione scorretta della convergenza, dell'inclinazione delle ruote o della pressione degli pneumatici oppure dall'utilizzo di ammortizzatori difettosi (ad es. usura a dente di sega / appiattimento da frenata / erosione);
- 5.3.13 se il veicolo su cui sono stati montati gli pneumatici viene utilizzato per il trasporto commerciale di persone e/o carichi (ad es. taxi, veicolo per spedizioni, veicolo a noleggio senza autista) o come mezzo speciale (ad es. veicoli della polizia, ambulanza).
- 5.3.14 causati da contatti con bordi, buche o altri danni della strada.
- 5.4. Inoltre non viene fornito alcun risarcimento in caso di danno avente un collegamento causale con
 - 5.4.1 un danno causato da dolo o grave negligenza da parte della persona assicurata, dei suoi ausiliari o rappresentanti;
 - 5.4.2 un utilizzo scorretto degli pneumatici.
- 5.5. Sono esclusi gli pneumatici di veicoli immatricolati da un autosalone o un concessionario autorizzato dal Gruppo BMW (ad es. vetture di prova).

6. Ambito di applicazione e trasferibilità

La copertura assicurativa è valevole per l'Italia. Qualora il veicolo si trovi provvisoriamente fuori dall'Italia, la copertura assicurativa vale all'interno degli stati membri dello Spazio economico europeo (con limitazione ai loro territori sovrani appartenenti geograficamente all'Europa e Cipro), nonché in Svizzera, Principato di Monaco, Andorra e San Marino per viaggi al massimo di 12 settimane.

7. Obblighi

La persona assicurata o la BMW AG è tenuta a informare immediatamente l'assicuratore tramite un partner BMW dei danni prima di ricevere gli pneumatici sostitutivi al fine di ottenere la conferma di copertura (autorizzazione) ed eventuali indicazioni. Inoltre la persona assicurata è tenuta a ridurre i danni nella misura del possibile. Le indicazioni dell'assicuratore devono essere seguite fintanto che sono ragionevoli.

Qualora la BMW AG o la persona assicurata violi intenzionalmente uno degli obblighi dopo il verificarsi del caso assicurato, l'assicuratore non è più tenuto a fornire la prestazione. Qualora la BMW AG o la persona assicurata violi uno degli obblighi per grave negligenza, l'assicuratore ha il diritto di ridurre la propria prestazione. Tale riduzione varia in base alla gravità della colpa. La prestazione non viene ridotta se la BMW AG o la persona assicurata dimostra che non sussiste alcuna grave negligenza. L'assicuratore è tenuto a fornire la

prestazione anche in caso di dolo e grave negligenza qualora la BMW AG o la persona assicurata dimostri che la violazione degli obblighi non è stata causata dal verificarsi o della constatazione del caso assicurato, né dell'entità dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Ciò non si applica se la BMW AG o la persona assicurata ha violato l'obbligo agendo dolosamente.

8. Protezione dei dati

In caso di danno, il suo concessionario o partner di assistenza BMW registrerà i suoi dati personali (nome e indirizzo), nonché i dati tecnici relativi al danno e al veicolo (come la misura degli pneumatici, il numero di telaio (VIN), la prima data di immatricolazione) e li inoltrerà ad Allianz Warranty GmbH o all'assicuratore Allianz Versicherungs-AG (di seguito "Allianz") insieme a una copia della fattura per l'acquisto iniziale dello/degli pneumatico/i danneggiato/i in vista dell'elaborazione dei danni. In quanto persona assicurata e persona interessata le spettano, dal punto di vista normativo, una serie di diritti derivanti dal GDPR dell'UE relativi ai suoi dati personali. Per esercitare i suoi diritti alla trasparenza, all'informazione, alla possibilità di rettifica, alla cancellazione e all'opposizione al trattamento dei dati potrà rivolgersi al suo concessionario BMW ovvero al partner di assistenza e, una volta comunicato il danno, ad Allianz. Ulteriori informazioni sul modo in cui i suoi dati personali vengono trattati potrà trovarli nelle avvertenze relative alla protezione dei dati del suo concessionario BMW, del partner di assistenza o di Allianz.

9. Conoscenza della persona assicurata

La conoscenza e/o la responsabilità della persona assicurata è pari alla conoscenza e/o responsabilità della BMW AG.

10. Disposizioni della persona assicurata

La persona assicurata ha il diritto (in deroga ai §§ 43 segg. della legge tedesca sul contratto di assicurazione) di far valere le proprie rivendicazioni derivanti dal contratto assicurativo di gruppo senza il consenso della BMW AG.

11. Clausola sanzionatoria

Sussiste - fatto salvo le ulteriori disposizioni contrattuali - copertura assicurativa solo, nella misura in cui e per il periodo nel quale non sono contraria ad essa sanzioni economiche, commerciali, finanziarie ovvero embarghi dell'Unione Europea o della Repubblica Federale di Germania direttamente applicabili alle parti contrattuali.

Ciò si applica anche per sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, ovvero embarghi che sono emanati dagli Stati Uniti d'America in relazione all'Iran, nella misura in cui a ciò non sono contrarie disposizioni di legge europee o tedesche.

Soddisfare le esigenze dei nostri clienti è per noi questione di prioritaria importanza. Vi preghiamo di informarci nel caso ciò non avvenga. Potete contattare il numero telefonico +49 89 2000 48 000 o scrivere un'e-mail a garantie@allianz-warranty.com oppure scrivere a mezzo posta ad Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlino. In questo modo abbiamo la possibilità di trovare una soluzione per voi e migliorare il nostro servizio di assistenza.

Per poter evadere la vostra richiesta in modo rapido e completo, vi preghiamo di fornirci le seguenti informazioni: nome, indirizzo, numero di telefono/fax, numero di riferimento del danno e la vostra richiesta. Ovviamente facciamo tutto il possibile per soddisfare le vostre richieste il più velocemente possibile e in modo assolutamente riservato.

In alternativa avete anche la possibilità di rivolgervi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it) o di avviare direttamente un procedimento di ricorso presso l'ombudsman delle assicurazioni (indirizzo: Versicherungsombudsmann e.V., casella postale 08 06 32, 10006 Berlino; sito web: www.versicherungsombudsmann.de) Partecipiamo a questa procedura di risoluzione delle controversie davanti a questo ufficio di conciliazione. Vi preghiamo di osservare che il procedimento di ricorso può essere eseguito esclusivamente dai consumatori. Inoltre il valore del ricorso non può essere superiore a 100.000,- euro. Non siete obbligati ad accettare la decisione dell'ombudsman, indifferentemente da quale essa sia. Potete sempre ricorrere alle vie legali. Qualora l'ombudsman decida a vostro favore, noi siamo tenuti a rispettare tale decisione fintanto che il valore del ricorso non superi i 10.000,- euro. Nel caso di reclami inerenti a un intermediario o consulente assicurativo potete rivolgervi al sopraccitato ombudsman indifferentemente dal valore del ricorso. L'ombudsman risponde a tutti i reclami e nei casi opportuni fornisce una proposta di conciliazione non vincolante.

Se voi in quanto consumatori avete stipulato il contratto assicurativo elettronicamente (ad es. tramite un sito web o via e-mail) potete utilizzare la piattaforma online per la risoluzione delle controversie della Commissione europea (sito web: www.ec.europa.eu/consumers/odr/). Il vostro reclamo viene poi inoltrato all'Ombudsmann für Versicherungen e.V..

In quanto compagnia assicurativa sottostiamo all'autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/BaFin), sezione vigilanza assicurativa, Graurheindorfer Str.108, 53117 Bonn, e-mail: poststelle@bafin.de, sito web: www.bafin.de. In caso di reclamo potete rivolgervi anche al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Disposizioni generali relative all'assicurazione sugli pneumatici BMW

Stato: gennaio 2024

La Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (di seguito "BMW AG") ha stipulato con Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft (di seguito "assicuratore") un contratto assicurativo di gruppo per l'assicurazione sugli pneumatici BMW in base alle seguenti condizioni. L'acquirente (di seguito "persona assicurata") con l'acquisto di un nuovo veicolo BMW o MINI (per le eccezioni si veda sotto, punto 5) dotato di pneumatici estivi recanti il marchio della stella e il ricevimento delle disposizioni generali relative all'assicurazione, ottiene un diritto di risarcimento in caso di danni nei confronti di Allianz Versicherungs-AG, in quanto soggetto che assume il rischio:

1. Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati gli pneumatici estivi con il marchio della stella aventi una profondità del battistrada di almeno 4,5 mm che, al momento dell'acquisto di un veicolo BMW o MINI, sono montati su di esso. Il veicolo nuovo deve essere acquistato presso un concessionario autorizzato dal Gruppo BMW.

2. Entità della copertura assicurativa

Nell'ambito dell'assicurazione degli pneumatici indicati sul documento informativo relativo alla stessa, sussiste una copertura ai sensi delle seguenti disposizioni se non esiste altra assicurazione o assicurazione di garanzia per tali danni o che sia tenuta al risarcimento.

L'assicurazione copre i danni ai pneumatici assicurati provocati direttamente da:

- a) oggetti appuntiti: ad es. danneggiamento tramite chiodi e frammenti di vetro.
- b) Il contatto con il marciapiede danneggia il fianco del pneumatico senza deformare il cerchio o danneggiare la sospensione e il telaio della ruota.
- c) Vandalismo.
- d) Furto: rimborso del prezzo degli pneumatici assicurati in caso di furto del veicolo o degli pneumatici.

3. Inizio e termine della copertura assicurativa

3.1 La copertura assicurativa inizia con la prima immatricolazione del veicolo nuovo sul quale sono montati gli pneumatici estivi assicurati con il marchio della stella e ha una durata di 36 mesi.

La copertura assicurativa non viene meno in seguito alla sospensione dalla circolazione del veicolo. La copertura assicurativa termina in caso di danni con il risarcimento degli pneumatici danneggiati o rubati.

3.2 La copertura assicurativa termina in anticipo in caso di vendita isolata degli pneumatici senza il veicolo. La copertura assicurativa inoltre termina, in caso di vendita del veicolo con gli pneumatici assicurati all'estero o a un rivenditore commerciale, il giorno della vendita.

4. Prestazioni in caso di danni

4.1. Se durante il periodo di copertura assicurativa si verifica un danno ai sensi del punto 2, l'assicuratore, tramite un concessionario BMW autorizzato, rimborsa alla persona assicurata, in base all'età degli pneumatici danneggiati, il prezzo per l'acquisto di pneumatici nuovi con il marchio della stella. L'età dei pneumatici si determina in base alla prima immatricolazione del veicolo. Il risarcimento si calcola in base al prezzo attuale d'acquisto sulla scorta della seguente tabella:

- 1° anno: 100%
- 2° anno: 75%
- 3° anno: 50%

Il risarcimento è limitato alla raccomandazione di prezzo non vincolante del Gruppo BMW.

4.2. In caso di danni, la prestazione viene corrisposta solo se si acquistano pneumatici nuovi con il marchio della stella ed è limitata ai pneumatici danneggiati/rubati. Non viene effettuata alcuna sostituzione per asse. Il risarcimento si calcola in base al prezzo di acquisto; è escluso il pagamento in contanti. La condizione per l'efficacia dell'assicurazione è la presentazione del libretto di circolazione con la data della prima immatricolazione, del numero di telaio con il/gli pneumatico/i danneggiato/i, della denuncia di danni firmata dal cliente e, in caso di furto e/o vandalismo, anche dell'indicazione del numero di protocollo della polizia con copia della denuncia. L'acquisizione e la trasmissione dei dati, in caso di danno, sono effettuate per la persona assicurata dal concessionario autorizzato BMW.

4.3. In caso di danni all'estero, contattare l'hotline: +49 (0) 89 200048-048.

5. Esclusioni

5.1. Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pneumatici usati e ricostruiti o per pneumatici invernali, soft compound e studded.

5.2. L'assicuratore non fornisce alcun risarcimento:

5.2.1. nel caso di pneumatici estivi con profondità del battistrada inferiore a 3 mm al momento del danno

5.2.2. per cerchioni, costi per montaggio ed equilibratura, contrappesi, dadi, valvole, cariche di gas, ulteriori mezzi di montaggio e sensori di pressione dei pneumatici.

5.2.3 per lo smaltimento degli pneumatici danneggiati.

5.3. L'assicuratore non fornisce alcun risarcimento in caso di danni:

5.3.1 causati dal normale utilizzo e usura;

5.3.2 causati da atti dolosi o intenzionali da parte della persona assicurata, dai suoi ausiliari o rappresentanti, nonché da utilizzo improprio o abusivo;

5.3.3 causati da incidenti;

5.3.4 causati dall'azione diretta di tempeste, grandine, fulmini, terremoti o alluvioni, nonché incendi o esplosioni;

5.3.5 causati da difetti di serie, costruzione e fabbricazione e anche per danni per cui un terzo interviene o deve intervenire in quanto produttore, fornitore, appaltatore in base a contratto di riparazione, garanzia o altre promesse di garanzia, assicurazione o assunzione dei costi;

5.3.6. causati da eventi bellici di qualsiasi tipo, guerra civile, sommosse interne, sciopero, serrate, confische o interventi da parte di autorità pubbliche o da energia nucleare;

- 5.3.7 che implicano solo una limitazione della comodità di guida senza ridurre la funzionalità degli pneumatici, per esempio in caso di perdita lenta di pressione, rumori di funzionamento, vibrazioni e problemi con la tenuta di strada e il telaio;
- 5.3.8 in seguito alla partecipazione a gare automobilistiche o alle relative sessioni di prova;
- 5.3.9 derivanti dal fatto che il veicolo è stato esposto a carichi assiali o rimorchiabili superiori a quelli ammessi dal produttore;
- 5.3.10 causati da modifica della struttura originale del veicolo (ad es. tuning) o dal montaggio di componenti esterni o accessori non ammessi dal produttore;
- 5.3.11 in seguito all'utilizzo di un oggetto che necessitava chiaramente di una riparazione, salvo che sia dimostrabile che il danno non abbia a che fare con la necessità di riparazione o che l'oggetto, al momento del danno, sia stato riparato almeno provvisoriamente con il consenso dell'assicuratore;
- 5.3.12 causati da usura eccessiva in seguito all'impostazione scorretta della convergenza, dell'inclinazione delle ruote o della pressione degli pneumatici oppure dall'utilizzo di ammortizzatori difettosi (ad es. usura a dente di sega / appiattimento da frenata / erosione);
- 5.3.13 se il veicolo su cui sono stati montati gli pneumatici viene utilizzato per il trasporto commerciale di persone e/o carichi (ad es. taxi, veicolo per spedizioni, veicolo a noleggio senza autista) o come mezzo speciale (ad es. veicoli della polizia, ambulanza).
- 5.3.14 causati da contatti con bordi, buche o altri danni della strada.
- 5.4. Inoltre non viene fornito alcun risarcimento in caso di danno avente un collegamento causale con
- 5.4.1 un danno causato da dolo o grave negligenza da parte della persona assicurata, dei suoi ausiliari o rappresentanti;
- 5.4.2 un utilizzo scorretto degli pneumatici.
- 5.5. Sono esclusi gli pneumatici di veicoli immatricolati da un autosalone o un concessionario autorizzato dal Gruppo BMW (ad es. vetture di prova).

6. Ambito di applicazione e trasferibilità

La copertura assicurativa è valevole per l'Italia. Qualora il veicolo si trovi provvisoriamente fuori dall'Italia, la copertura assicurativa vale all'interno degli stati membri dello Spazio economico europeo (con limitazione ai loro territori sovrani appartenenti geograficamente all'Europa e Cipro), nonché in Svizzera, Principato di Monaco, Andorra e San Marino per viaggi al massimo di 12 settimane.

7. Obblighi

La persona assicurata o la BMW AG è tenuta a informare immediatamente l'assicuratore tramite un partner BMW dei danni prima di ricevere gli pneumatici sostitutivi al fine di ottenere la conferma di copertura (autorizzazione) ed eventuali indicazioni. Inoltre la persona assicurata è tenuta a ridurre i danni nella misura del possibile. Le indicazioni dell'assicuratore devono essere seguite fintanto che sono ragionevoli.

Qualora la BMW AG o la persona assicurata violi intenzionalmente uno degli obblighi dopo il verificarsi del caso assicurato, l'assicuratore non è più tenuto a fornire la prestazione. Qualora la BMW AG o la persona assicurata violi uno

degli obblighi per grave negligenza, l'assicuratore ha il diritto di ridurre la propria prestazione. Tale riduzione varia in base alla gravità della colpa. La prestazione non viene ridotta se la BMW AG o la persona assicurata dimostra che non sussiste alcuna grave negligenza. L'assicuratore è tenuto a fornire la prestazione anche in caso di dolo e grave negligenza qualora la BMW AG o la persona assicurata dimostri che la violazione degli obblighi non è stata causa del verificarsi o della constatazione del caso assicurato, né dell'entità dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Ciò non si applica se la BMW AG o la persona assicurata ha violato l'obbligo agendo dolosamente.

8. Protezione dei dati

In caso di danno il suo concessionario o partner di assistenza BMW registrerà i suoi dati personali (nome e indirizzo), nonché i dati tecnici relativi al danno e al veicolo (come la misura degli pneumatici, il numero di telaio (VIN), la prima data di immatricolazione) e li inoltrerà ad Allianz Warranty GmbH o all'assicuratore Allianz Versicherungs-AG (di seguito "Allianz") insieme a una copia del libretto di circolazione in vista dell'elaborazione dei danni. In quanto persona assicurata e persona interessata le spettano, dal punto di vista normativo, una serie di diritti derivanti dal GDPR dell'UE relativi ai suoi dati personali. Per esercitare i suoi diritti alla trasparenza, all'informazione, alla possibilità di rettifica, alla cancellazione e all'opposizione al trattamento dei dati potrà rivolgersi al suo concessionario BMW ovvero al partner di assistenza e, una volta comunicato il danno, ad Allianz. Ulteriori informazioni sul modo in cui i suoi dati personali vengono trattati potrà trovarli nelle avvertenze relative alla protezione dei dati del suo concessionario BMW, del partner di assistenza o di Allianz.

9. Conoscenza della persona assicurata

La conoscenza e/o la responsabilità della persona assicurata è pari alla conoscenza e/o responsabilità della BMW AG.

10. Disposizioni della persona assicurata

La persona assicurata ha il diritto (in deroga ai §§ 43 segg. della legge tedesca sul contratto di assicurazione) di far valere le proprie rivendicazioni derivanti dal contratto assicurativo di gruppo senza il consenso della BMW AG.

11. Clausola sanzionatoria

Sussiste - fatto salvo le ulteriori disposizioni contrattuali - copertura assicurativa solo, nella misura in cui e per il periodo nel quale non sono contraria ad essa sanzioni economiche, commerciali, finanziarie ovvero embarghi dell'Unione Europea o della Repubblica Federale di Germania direttamente applicabili alle parti contrattuali.

Ciò si applica anche per sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero embarghi che sono emanati dagli Stati Uniti d'America in relazione all'Iran, nella misura in cui a ciò non sono contrarie disposizioni di legge europee o tedesche.

Soddisfare le esigenze dei nostri clienti è per noi questione di prioritaria importanza. Vi preghiamo di informarci nel caso ciò non avvenga. Potete contattare il numero telefonico +49 89 2000 48 000 o scrivere un'e-mail a garantie@allianz-warranty.com oppure scrivere a mezzo posta ad Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin. In questo modo abbiamo la possibilità di trovare una soluzione per voi e migliorare il nostro servizio di assistenza.

Per poter evadere la vostra richiesta in modo rapido e completo, vi preghiamo di fornirci le seguenti informazioni: nome, indirizzo, numero di telefono/fax, numero di riferimento del danno e la vostra richiesta. Ovviamente facciamo tutto il possibile per soddisfare le vostre richieste il più velocemente possibile e in modo assolutamente riservato.

In alternativa avete anche la possibilità di rivolgervi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it) o di avviare direttamente un procedimento di ricorso presso l'ombudsman delle assicurazioni (indirizzo: Versicherungsombudsmann e.V., casella postale 08 06 32, 10006 Berlin; sito web: www.versicherungsombudsmann.de) Partecipiamo a questa procedura di risoluzione delle controversie davanti a questo ufficio di conciliazione. Vi preghiamo di osservare che il procedimento di ricorso può essere eseguito esclusivamente dai consumatori. Inoltre il valore del ricorso non può essere superiore a 100.000,- euro. Non siete obbligati ad accettare la decisione dell'ombudsman, indifferentemente da quale essa sia. Potete sempre ricorrere alle vie legali. Qualora l'ombudsman decida a vostro favore, noi siamo tenuti a rispettare tale decisione fintanto che il valore del ricorso non superi i 10.000,- euro. Nel caso di reclami inerenti a un intermediario o consulente assicurativo potete rivolgervi al sopraccitato ombudsman indifferentemente dal valore del ricorso. L'ombudsman risponde a tutti i reclami e nei casi opportuni fornisce una proposta di conciliazione non vincolante.

Se voi in quanto consumatori avete stipulato il contratto assicurativo elettronicamente (ad es. tramite un sito web o via e-mail) potete utilizzare la piattaforma online per la risoluzione delle controversie della Commissione europea (sito web: www.ec.europa.eu/consumers/odr/). Il vostro reclamo viene poi inoltrato all'Ombudsmann für Versicherungen e.V..

In quanto compagnia assicurativa sottostiamo all'autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/BaFin), sezione vigilanza assicurativa, Graurheindorfer Str.108, 53117 Bonn, e-mail: poststelle@bafin.de, sito web: www.bafin.de. In caso di reclamo potete rivolgervi anche al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.